



Prefettura di Catania



Autorità Portuale di Catania

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

PREMESSO CHE

- una corretta ed efficace politica di prevenzione deve comprendere specifiche misure finalizzate ad assicurare il superamento degli ostacoli che il fenomeno delle infiltrazioni nelle procedure amministrative da parte della criminalità organizzata frapponne al libero esercizio dell'attività imprenditoriale e della libera concorrenza;
- il contrasto al fenomeno criminale non può essere affidato esclusivamente alla attività di carattere giudiziario;
- si rende necessario porre in essere ogni misura atta a prevenire e contrastare la penetrazione delle organizzazioni criminali con strumenti di prevenzione avanzati che possano coadiuvare ed integrare le attività investigative e di repressione poste in essere dalle Forze di Polizia;
- a tal fine un valido strumento per incidere sul fenomeno sopra delineato si è dimostrato quello dei "Protocolli di Legalità";
- l'art. 15 della legge 241/1990 e successive modifiche, relativo agli "accordi tra amministrazioni", prevede che le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
- l'Autorità Portuale di Catania avverte l'esigenza di rafforzare e rendere più incisiva la sicurezza, intesa nell'ottica di una intensificazione dei controlli mirati a prevenire e reprimere ogni possibile infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo dell'impresa e nel mercato del lavoro portuale;
- a tal fine l'Autorità Portuale di Catania intende potenziare i presidi di *governance* finalizzati a contrastare i rischi di infiltrazioni criminali che condizionano e ostacolano il normale svolgimento delle attività imprenditoriali e contribuire a rafforzare le condizioni di sicurezza e di legalità nel mondo del lavoro, della produzione e dei servizi, nonché l'azione amministrativa in genere;

CONSIDERATO

- che l'Autorità Portuale di Catania ha in programma la realizzazione di opere pubbliche nonché l'appalto di servizi e forniture di rilievo e, in generale, l'adozione di atti autorizzatori e concessori, previsti dalla normativa di settore;



Prefettura di Catania



Autorità Portuale di Catania

- che la medesima Autorità Portuale, risulta investita delle competenze attribuite dalla legge n. 84/1994 in materia di gestione del demanio marittimo, con particolare riferimento al rilascio delle concessioni per l'uso del medesimo, secondo le disposizioni del Titolo III, Capo I del Codice della Navigazione (Artt. da 36 a 55), nonché la titolarità del potere di rilascio delle concessioni di aree portuali per l'espletamento delle operazioni in favore delle imprese portuali, ai sensi della citata legge n. 84 e delle relative disposizioni regolamentari di cui al D.M. n. 585/1995;

- che l'applicazione del protocollo riguarderà non solo il settore dei lavori pubblici e degli appalti, ma anche quello, particolarmente rilevante, del rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di operazioni portuali e/o concessioni per l'uso del demanio marittimo, nonché ogni procedura amministrativa che a giudizio dell'Autorità Portuale si ritenesse di particolare rilevanza per gli effetti della stessa sulla corretta conduzione dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO

- che l'art. 83 e seguenti del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) e successive disposizioni correttive e integrative - che hanno, tra l'altro, sostituito il D.P.R. N.252/98 - subordina la stipula dei contratti nonché l'autorizzazione di subcontratti, concessioni o cottimi, allorquando superino un determinato valore, all'acquisizione delle informazioni antimafia;

- che è volontà dell'Autorità Portuale assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore dei pubblici appalti, interessanti la realizzazione di opere pubbliche nonché l'erogazione di forniture e servizi pubblici nell'ipotesi in cui tale amministrazione svolga la funzione di committente, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa;

- che è volontà dell'Autorità Portuale assicurare altresì la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e trasparenza nel settore delle concessioni demaniali, autorizzazioni all'esercizio di impresa portuale e in ogni altro atto e procedimento di competenza o d'iniziativa posto in essere dalla stessa Autorità e da questa ritenuto di interesse per le finalità e gli obiettivi di cui al presente Protocollo; quali concessioni di aree demaniali a qualsiasi titolo rilasciate.

RITENUTO

- che, a questi fini, si ritiene opportuno chiedere il rilascio delle informazioni antimafia di cui al citato D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) e successive disposizioni correttive e integrative anche fuori dei casi espressamente previsti dalla stessa norma (contratti di valore superiore alla c.d. "soglia comunitaria"), per appalti - e subappalti, concessioni o cottimi e per forniture e concessioni demaniali;



Prefettura di Catania



Autorità Portuale di Catania

- che l'Autorità Portuale di Catania, intende estendere la validità del presente Protocollo e quindi l'acquisizione delle informazioni antimafia anche alle autorizzazioni per l'esercizio di operazioni portuali e/o concessioni per l'uso del demanio marittimo ai sensi della predetta normativa di settore;

SI CONVIENE

ART. 1

L'Autorità Portuale di Catania ed il Prefetto di Catania concordano sull'importanza di porre in essere una stretta collaborazione fra imprese, operatori portuali tutti e Pubbliche Autorità, per rendere efficaci i controlli e il monitoraggio, assicurando adeguati strumenti di prevenzione, in materia di appalti per lavori, servizi e forniture, al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia nonché in materia di concessioni demaniali e lavoro portuale e in ogni altro atto e procedimento di competenza o di iniziativa posto in essere dall'Autorità Portuale e per le finalità e gli obiettivi di cui al presente protocollo;

ART. 2

1) Ai fini dell'attuazione del presente protocollo, l'Autorità Portuale di Catania si impegna a:

- promuovere presso tutti gli operatori del settore portuale l'adozione di principi che contemplino l'obbligo di denuncia di reati che ne limitino direttamente o indirettamente la libertà economica a vantaggio di imprese o persone riconducibili alla criminalità comune e organizzata;
- raccogliere i dati e le informazioni concernenti le imprese fornitrici, appaltatrici e subappaltatrici, concessionari, imprese e operatori portuali, e fornire alla Prefettura ed alle forze dell'ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza), le informazioni di cui dispone;
- promuovere presso gli operatori portuali l'adozione di regole mirate a disciplinare la scelta responsabile dei propri partners, subappaltatori e fornitori;
- promuovere presso gli operatori portuali la predisposizione delle misure per la sicurezza sul lavoro e la prevenzione del lavoro nero che è spesso indicatore di gravi fenomeni criminali.

2) L'Autorità Portuale nell'intento di garantire, nei confronti della collettività, la massima legalità e trasparenza, nella qualità di stazione appaltante si impegna ad inserire nei bandi di gara per lavori, concessioni e servizi oppure direttamente nel contratto, se già espletata la gara, la seguente clausola: "La stazione appaltante si riserva di acquisire, nei confronti dei soggetti aggiudicatari, sia preventivamente alla aggiudicazione definitiva dell'appalto, o al rilascio delle concessioni, sia preventivamente all'autorizzazione di subcontratti, concessioni, noli o cottimi, le informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) e successive disposizioni correttive e integrative.



Prefettura di Catania



Autorità Portuale di Catania

Qualora risultassero, a carico dei soggetti interessati, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la stazione appaltante stessa procede all'esclusione del soggetto aggiudicatario della gara ovvero al divieto del subcontratto, cessione, nolo o cottimo. Nel caso in cui, poi, sia stato concluso un subcontratto con impresa nei confronti della quale venga successivamente accertata l'esistenza di cause interdittive di cui al D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) e successive disposizioni correttive e integrative, l'impresa aggiudicataria dei lavori principali si impegna, nei confronti della stazione appaltante, a rescindere il subcontratto. Laddove non avvenga, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto principale".

3)Le informazioni antimafia riguarderanno anche:

- Concessioni demaniali ed eventuali subconcessioni;
- Trasporto di materiali a scarica;
- Smaltimento rifiuti;
- Fornitura e/o trasporto terra;
- Fornitura e/o trasporto di bitume;
- Noli a freddo di macchinari;
- Forniture di ferro lavorato;
- Servizi di guardiania di cantiere;
- Acquisizione diretta o indiretta di materiale da cave per inerti e da cave di prestito per movimenti di terra;
- Autorizzazioni per l'esercizio di operazioni portuali e/o concessioni per l'uso del demanio marittimo ai sensi della L. n. 84/1994 e della vigente normativa di settore.

4)Dette informazioni verranno rilasciate nel più breve tempo e comunque , ove possibile, entro i termini di legge, qualora, a tali fini, non debbano essere interessate altre Prefetture in relazione alla sede della impresa interessata e/o alla residenza dell'imprenditore o degli amministratori della società.

5) In caso di successivo conseguimento di eventuali informazioni di carattere negativo, opererà, in ogni caso, l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui al comma 2 del presente articolo, con la conseguente estromissione della ditta .



Prefettura di Catania



Autorità Portuale di Catania

ART. 3

L'Autorità Portuale di Catania istituirà un apposito *desk* che curi la predisposizione, entro trenta giorni dalla firma del presente Protocollo, di dettagliate linee guida che dovranno prevedere:

- 1- una soglia di valore dei contratti oltre la quale debba essere richiesta l'informativa antimafia. In tale caso, le imprese aderenti forniranno all'Autorità Portuale che on-line invierà alla Prefettura competente, prima della stipula dei contratti, i dati relativi alle imprese contraenti;
- 2- l'obbligo di comunicazione di ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti i soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione delle imprese;
- 3- l'obbligo della preventiva approvazione da parte dell'impresa appaltante di tutti i subappalti e, anche successivamente, degli eventuali subappalti;
- 4- clausole risolutive espresse nel caso in cui, durante l'esecuzione dei contratti, la Prefettura comunichi una informativa "interdittiva", anche con l'estromissione dell'impresa dall'apposito elenco dell'Autorità Portuale di Catania;
- 5- l'impegno, per le imprese aderenti al presente protocollo, ad assumere ogni opportuna misura per favorire la denuncia all'Autorità Giudiziaria o alle Forze di polizia di ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità, ovvero illecita offerta di protezione, avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, garantendo il supporto e l'assistenza anche legale al personale dipendente coinvolto;
- 6- l'impegno, per le imprese aderenti al presente protocollo, ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie in modo che ne sia garantita la tracciabilità;
- 7- l'impegno ad includere nei propri bandi di gara le seguenti clausole che dovranno essere osservate dalle ditte partecipanti:

Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altre partecipanti alla gara" .

Clausola n. 2

" La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori" .

Clausola n. 3

"La sottoscritta impresa offerente s'impegna a presentare, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, un'apposita dichiarazione con l'indicazione delle imprese a cui saranno affidati



Prefettura di Catania



Autorità Portuale di Catania

subappalti e noli nonché dei titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché dei relativi metodi di affidamento, e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti".

Clausola n. 4

"La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare immediatamente al/e Forze di Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti; pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese; danneggiamenti; furti di beni personali o in cantiere, ecc.), come da modello di dichiarazione allegato" che forma parte integrante del presente protocollo.

Il contenuto delle clausole di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 deve formare parte integrante dello stipulando contratto con l'impresa aggiudicataria.

La stazione appaltante si impegna, altresì, ad evidenziare nei bandi di gara ovvero nei contratti a stipularsi che l'impresa che si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole sarà considerata di non gradimento per l'Ente che pertanto procederà sia alla rescissione del relativo contratto di appalto, sia alla sua esclusione dalla gara.

ART. 4

La stazione appaltante assume l'impegno di imporre alle imprese aggiudicatrici di comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori di cui al richiamato art. 3, clausola 3.

ART. 5

La Prefettura rilascerà le informazioni antimafia di cui al D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) e successive disposizioni correttive e integrative, anche per contratti o atti concessori e/o autorizzatori già in essere, che l'Autorità Portuale si impegna a richiedere.



Prefettura di Catania



Autorità Portuale di Catania

ART. 6

Tutte le aziende che risulteranno direttamente o in forma mediata interessate nella realizzazione dei lavori citati in premessa, o al rilascio degli atti concessori e/o autorizzatori, sono tenute ad osservare il presente "Protocollo".

Di tanto se ne fa carico l'Autorità Portuale di Catania, che prende formale impegno in tal senso.

ART. 7

Le Parti prendono atto che il presente accordo, per quanto riguarda l'acquisizione di dati sulle procedure di gara sarà immediatamente operativo.

Catania, 21 Febbraio 2013

IL PREFETTO DI CATANIA
Francesca CANNIZZO

AUTORITÀ PORTUALE DI CATANIA
Il Commissario Straordinario
Dott. Cosimo AIELLO



Prefettura di Catania



Autorità Portuale di Catania

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3, CLAUSOLA 4, DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ SOTTOSCRITTO TRA IL PREFETTO DI CATANIA E (STAZIONE APPALTANTE)

Il/la sottoscritto/a....., nato a
... ..il.....e residente in.....
via..... Iscritto/a al nr. del registro delle
imprese tenuto presso la Camera di Commercio di , beneficiaria di
finanziamento/ affidataria di lavori o forniture nell'ambito
.....

SI IMPEGNA

Secondo quanto previsto dall'art. 3 del Protocollo di Legalità sottoscritto presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Catania il _____, pena la sanzione prevista dall'ultimo comma del citato art. 3 a denunciare immediatamente alle Forze di polizia, dandone contestuale comunicazione alla Stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese -danneggiamenti - furti di beni personali o in cantiere, ecc.).

DICHIARA

Di essere stato informato che la mancata osservanza dell'obbligo di denunciare ogni interferenza o illecita situazione comporterà, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 3 u.c. del "Protocollo di Legalità" .

Lì,

IN FEDE